

STATUTO ASSOCIAZIONE

"Nonsolonomi - Leno"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Costituzione, durata e sede

È costituita l'Associazione denominata "Nonsolonomi - Leno – Organizzazione di Volontariato", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo "Nonsolonomi - Leno - ODV".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di ODV. L'Associazione avrà durata illimitata. L'Associazione fissa la propria sede in Leno (BS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero.

L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 – Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri aderenti, svolge in favore di terzi, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22

Quirino Lippi

giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

L'Associazione, pertanto, potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

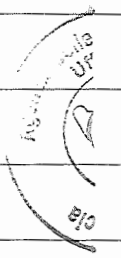
- organizzare e gestire proposte che diano supporto alle persone ed alle famiglie che vivono in situazione di disagio, sia fisico che psicologico o economico, quali ad esempio iniziative di distribuzione di generi alimentari ed altri beni di prima necessità;

- sensibilizzare il territorio sul quale opera l'Associazione in merito alla situazione delle fasce più indigenti della comunità, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di raccolte alimentari;

- collaborare con enti pubblici e privati in modo da organizzare interventi più efficaci e mirati finalizzati a dare sollievo in modo coordinato alle situazioni di povertà e deprivazione presenti sul territorio.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante



sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II - ADERENTI

ART. 3 – Ammissione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro 30 giorni dall'adozione, cosicché questi ultimi possano, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ART. 4 – Adesione e attività di volontariato

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere

Quadrini: Lucifoni

disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di

recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'aderente il diritto di voto

nell'Assemblea.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle

modalità associative. E pertanto espressamente esclusa ogni sorta di

limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti gli aderenti godono

del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo

prevalente dell'attività di volontariato dei propri aderenti o delle persone

aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito.

senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno

dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni

ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di

lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito

con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni

di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al

loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o

specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere

Agenda

superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 5 – Perdita della qualità di aderente

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli aderenti.

Il mancato pagamento della quota di adesione annuale entro i termini e le modalità previsti dal Consiglio Direttivo, comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di aderente, annotata in apposito verbale del Consiglio Direttivo e sul Libro degli Aderenti.

L'aderente che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli Aderenti.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 6 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Guido Lepore

TITOLO III - ORGANI

ART. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente del Consiglio Direttivo;

d) l'Organo di Controllo e di Revisione Legale.

ART. 8 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo

sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno

tre mesi nel Libro degli Aderenti.

Ciascun aderente ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in

sua assenza, da un aderente nominato dall'Assemblea.

ART. 9 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio

Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione

del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di

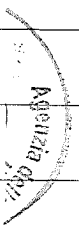
forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei

destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la

convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della

riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da



trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata di almeno un decimo degli aderenti.

L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'aderente che partecipa e vota.

ART. 10 – Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario;

b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;

c) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo;

d) la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonché l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;

g) l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo;

h) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con

Quattro:

Giulio Pini

	la presenza di almeno la metà degli aderenti, presenti in proprio o per delega.
	e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.
	L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli aderenti presenti in proprio o per delega.
	Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci gli amministratori non hanno diritto di voto.
	Ciascun aderente può rappresentare fino ad un massimo di due soci, nei limiti di legge.
	ART. 11 – Assemblea straordinaria
	All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:
	a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
	b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
	c. la devoluzione del patrimonio;
	d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.
	L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli aderenti e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli aderenti presenti in proprio o per delega.
	In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti presenti in

proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ciascun aderente può rappresentare fino ad un massimo di due soci, nei limiti di legge.

ART. 12 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, possono essere rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Quibron

Fulipponi

	Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della
	maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della
	maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
	Il Consiglio potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da
	apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dei consiglieri
	partecipanti.
	Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in
	assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
	Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo
	verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di
	tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.
	Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine
	dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera
	dell'Assemblea.
	La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo
	entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.
	Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il
	provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta
	giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso
	l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
	In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede
	alla sua sostituzione alla prima riunione utile, ricorrendo a coloro che
	risultano non eletti in occasione dell'ultima procedura di nomina dell'Organo.
	nell'ordine di preferenza da essa risultante. Qualora non fosse possibile
	ricorrervi, il Consiglio provvederà alla convocazione dell'Assemblea per

Assemblea

eleggere il consigliere.

I nuovi eletti, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

ART. 13 - Le competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli aderenti dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

ART. 14 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Quaranta

Giulio Pini

Il Presidente dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con

l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo

mandato.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può

revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione

nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di

rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro

unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione:

in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di

straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio

Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura

l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento

amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei

Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l' idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei

libri associativi.

ART. 15 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito

all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova

dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 17 – L'Organo di Controllo

L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di Controllo è monocratico.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie

Quadrini

Perli Poin

sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.	
TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO	
ART. 18 – Risorse economiche	
L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:	
- quote di adesione annuali;	
- contributi pubblici e privati;	
- rimborsi derivanti da convenzioni;	
- donazioni e lasciti testamentari;	
- rendite patrimoniali;	
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;	
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;	
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;	
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;	
- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;	
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.	
ARTICOLO 19 – Patrimonio, contributi e convenzioni	
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.	

Assemblea dell'11/11/2017

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota di adesione annuale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 20 – Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

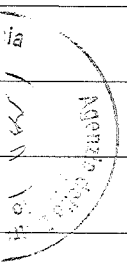
Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Qcibon,

Giulio Boni

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico - finanziario prefigurato.	
Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.	
Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.	
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli aderenti. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.	
ART. 21 - Avanzi di gestione	
Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.	
E in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.	
ART. 22 - Libri Sociali Obbligatori	
L'Associazione tiene:	
- il Registro dei Volontari;	





l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. Del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

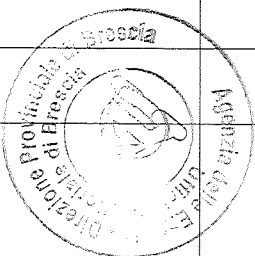
ART. 25 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice Civile e nella normativa specialistica di settore.

ART. 26 – Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.

Giulio Bocini



-	il Libro degli Aderenti;	-	il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;	-	il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;	-	il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;	-	il Libro degli Inventari.	Gli aderenti hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.	Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.	TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI		ART. 23 - Scioglimento		In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, aderenti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Organizzazione di Volontariato, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.	ART. 24 - Clausola compromissoria		Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra gli aderenti o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa	G. Basso		G. Basso	
---	--------------------------	---	---	---	--	---	---	---	---------------------------	---	---	--------------------------------	--	------------------------	--	--	-----------------------------------	--	--	----------	--	----------	--